COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.03.2004
COM(2004)221 definitivo

2004/0069 (CNS)

C6-0007/04

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

(presentate dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni

1. INTRODUZIONE

Dopo gli attentati che hanno colpito New York e Washington l'11 settembre 2001, e una serie di atti terroristici nel mondo nel corso del 2002 e del 2003, l'11 marzo 2004 la Spagna è stata drammaticamente colpita da attentati ciechi e omicidi. Questi momenti drammatici ci ricordano che la minaccia terroristica sul suolo europeo o contro interessi europei è persistente. Nonostante le misure di ampia portata che sono state adottate, dobbiamo continuare a lottare senza tregua contro queste atrocità, e mostrare la nostra determinazione nel combattere questo esecrabile fenomeno che va contro tutti i principi su cui è costruita l'Europa: il rispetto per la dignità umana e i diritti fondamentali.

Il terrorismo è un fenomeno dalle cause e dalle implicazioni complesse e diverse. Tenuto conto delle sue gravi conseguenze sul tessuto economico, la minaccia terroristica, che pesa sui cittadini e sulle imprese, può infrangere la loro fiducia e potrebbe rivelarsi un fattore negativo per la crescita economica e il mantenimento di un clima favorevole agli investimenti.

La lotta contro il terrorismo deve pertanto continuare ad essere un'alta priorità per l'Unione europea. L'Unione europea e gli Stati membri hanno compiuto grandi progressi in tutta una serie di settori, ma il persistere della minaccia terroristica e la complessità della lotta contro questo fenomeno portano a cercare delle soluzioni innovatrici in seno all'Unione[1]. Per sradicare il problema e, soprattutto, per colpire il terrorismo il più a monte possibile, bisogna procedere agendo sulle fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche. Agire sulle fonti e sulle reti di finanziamento del terrorismo costituisce tuttavia un compito particolarmente difficile. Come avviene per il riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata, il finanziamento del terrorismo si basa su operazioni il più possibile segrete, condotte su scala internazionale, e spesso, in circuiti paralleli.

Scopo della presente comunicazione è quello di fissare degli orientamenti per completare il dispositivo instaurato in seno all'Unione cercando un equilibrio fra più imperativi: il rafforzamento del livello di sicurezza nell'Unione europea e, d'altro

[1] La Commissione intende lanciare nel 2004 un'azione preparatoria nel settore della ricerca avanzata in materia di sicurezza, intitolata "Azione preparatoria sul rafforzamento del potenziale dell'industria europea in materia di ricerca sulla sicurezza". Questa azione è diretta a rafforzare la sicurezza dei cittadini attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Fra i temi prioritari da trattare è previsto di sviluppare azioni specifiche per far fronte ai diversi tipi di minacce terroristiche, in linea con la Strategia europea di sicurezza attualmente in fase di finalizzazione.

lato, il rispetto dei diritti fondamentali[2], in particolare il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Per questa ragione l'impatto di tutte le nuove misure previste sui diritti fondamentali dovrà essere analizzato e raffrontato con il valore aggiunto atteso in materia di sicurezza, mantenendo l'obiettivo di trovare soluzioni adeguate, equilibrate e proporzionate[3].

2. LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO: UN PIÙ FORTE IMPEGNO EUROPEO

Benché la lotta contro il terrorismo fosse fra le maggiori preoccupazioni dell'Unione europea anche prima dell'11 settembre 2001[4], dopo gli attentati i Capi di Stato e di Governo hanno deciso di renderla più che mai un obiettivo prioritario. Hanno così approvato un piano d'azione comprendente in particolare il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria, lo sviluppo degli strumenti giuridici internazionali e la prevenzione del finanziamento del terrorismo.[5]

Il Consiglio europeo ha dichiarato di essere determinato a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e ovunque nel mondo, e di volere proseguire gli sforzi per rafforzare la coalizione formata dalla Comunità internazionale per lottare contro il terrorismo in tutti i suoi aspetti. Ha chiesto in special modo che particolare attenzione venga accordata ad una lotta effettiva contro il finanziamento del terrorismo.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 settembre 2001 viene dichiarato che: *"La lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo. È necessaria un'azione internazionale energica per conferire piena efficacia a detta lotta. L'Unione europea vi apporterà il suo totale contributo. A tal fine il Consiglio europeo chiede al Consiglio 'Ecofin' e al Consiglio 'Giustizia e affari interni' di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche ...".*

L'intensa mobilitazione degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione ha portato ad adottare rapidamente delle misure d'ordine legislativo od operativo, e queste hanno considerevolmente rafforzato l'arsenale antiterroristico dell'Unione[6].

---

2 Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono rispettivamente il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

3 Si veda a questo proposito la relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri nel 2002, presentata alla Commissione europea dalla rete europea di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali il 31 marzo 2003 (http://europa.eu.int/justice_home/index_en.htm).

4 Si rimanda in particolare all'azione comune 96/610/JAI, adottata dal Consiglio il 15 ottobre 1996, sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo. Inoltre, una raccomandazione sulla cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo è stata adottata dal Consiglio il 9 dicembre 1999 (GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1).

5 Riunione informale straordinaria del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 21 settembre 2001 (www.europarl.eu.int/summits/pdf/bru_it.pdf).

6 Le misure adottate in seno all'Unione figurano nel documento di lavoro della Commissione del 28 marzo 2003 sulle azioni intraprese o pianificate per combattere il finanziamento del terrorismo, redatto su domanda del Consiglio congiunto Ecofin e Giustizia e affari interni del 16 ottobre 2001: documento

Molte di esse non riguardano specificamente il terrorismo ma coprono un campo più vasto, applicandosi al tempo stesso alla lotta contro il terrorismo e, in particolare, alla lotta contro il suo finanziamento.[7]

Altre riguardano invece proprio la lotta contro il terrorismo: si tratta, da un lato, di misure legate alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU[8] e, dall'altro, di misure dirette a dotare l'Unione europea di un dispositivo efficace di lotta contro il terrorismo.[9]

Azioni in corso o future sono menzionate nella relazione del 28 marzo 2003 sulle azioni intraprese o pianificate per combattere il finanziamento del terrorismo[10].

Oltre a queste misure, è necessario aprire nuove vie per combattere in modo più incisivo il terrorismo e altre forme gravi di criminalità.

SEC (2003) 414 del 28 marzo 2003 intitolato "Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle misure di lotta contro il finanziamento del terrorismo".

7 Si tratta in particolare dell'Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea; della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; della decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol; della decisione 2002/187/JAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità; della decisione quadro 2002/465/JAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, e della decisione quadro 2002/584/JAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto.

8 Le misure legate alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono in particolare: la posizione comune 2001/930/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa alla lotta al terrorismo, che riguarda direttamente la lotta contro il finanziamento del terrorismo e riprende espressamente le disposizioni della risoluzione n. 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, che contiene in allegato un elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici; il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e la decisione 2001/927/CE del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001, sostituita dalla decisione 2003/646/CE (GU L 229 del 13.9.2003, pag. 22); la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC; il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, e la decisione 2003/48/JAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

9 Si può in particolare ricordare la costituzione di un gruppo di esperti in materia di lotta contro il terrorismo in seno ad Europol: il Consiglio Giustizia e Affari interni del 20 settembre 2001 ha in effetti deciso di costituire in seno ad Europol un gruppo di specialisti dell'antiterrorismo incaricati di raccogliere in tempo utile tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti sulle attuali minacce, di analizzarli e di procedere alle analisi operative e strategiche necessarie. Inoltre la decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, adottata sulla base di un'iniziativa della Commissione, costituisce ormai la base legislativa comune dell'Unione nel campo del diritto penale. Il testo opera un ravvicinamento dei reati e delle sanzioni nell'Unione, e definisce gli elementi dei reati terroristici: reati terroristici in sé e reati riconducibili ad organizzazioni terroristiche, fra cui il loro finanziamento.

10 Documento SEC (2003) 414 del 28 marzo 2003 intitolato "Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle misure di lotta contro il finanziamento del terrorismo".

3. VA RAFFORZATO IL DISPOSITIVO DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'UE

a. Occorre collegare le misure di lotta contro la criminalità organizzata e quelle contro il terrorismo

Il legame fra il terrorismo e altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata, non è sempre evidente.

Eppure un legame fra questi due fenomeni esiste: nei metodi, nel finanziamento, e talvolta fra i gruppi stessi[11].

Il finanziamento del terrorismo costituisce in sé un reato nell'Unione dall'adozione della decisione quadro 2002/475/JAI sulla lotta contro il terrorismo, che si applica ad ogni forma di finanziamento delle attività di un gruppo terroristico. Ciò permette di intervenire anche nei casi in cui le organizzazioni terroristiche ottengono sostegno finanziario a partire da fonti lecite, ad esempio tramite organismi senza scopo di lucro o altre strutture legali.

Nella loro ricerca di finanziamenti le organizzazioni terroristiche si avvalgono spesso di metodi simili a quelli utilizzati dalle organizzazioni criminali, dandosi ad attività come estorsioni, rapimenti con richiesta di riscatto o ancora traffici e frodi di ogni genere. Come le organizzazioni criminali possono ricorrere alla corruzione e praticano il riciclaggio.

La mobilitazione degli Stati e la sensibilizzazione dei cittadini alla lotta contro il terrorismo dovrebbe portare ad esaurire le cosiddette fonti "legali" del terrorismo[12]: Di qui la tentazione dei gruppi terroristici di procurarsi maggiori finanziamenti ricorrendo a mezzi analoghi a quelli utilizzati dalle organizzazioni criminali "ordinarie".

Per essere assolutamente efficace, la lotta contro il terrorismo deve quindi essere affrontata in connessione con le altre forme di criminalità.

L'Unione deve pertanto dotarsi di un dispositivo molto efficace per combattere la criminalità organizzata, poiché i dispositivi relativi alla lotta contro questo fenomeno possono essere applicati alla lotta contro il terrorismo come complemento a quelli ad essa specifici.

b. Va riformulata l'azione comune relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 21 dicembre 1998

---

11 Ciò avviene in particolare nel traffico d'armi, di stupefacenti, di diamanti, ma anche nel campo della contraffazione e della pirateria di prodotti.

12 Il finanziamento dei gruppi terroristici può comprendere introiti provenienti da fonti legittime : la raccolta di fondi per opere caritative costituisce ad esempio uno di questi mezzi di sostegno finanziario. Come le organizzazioni criminali, un gruppo terroristico può comunque ricavare introiti da attività criminose.

Il concetto di organizzazione criminale è stato introdotto dall'azione comune 1998/733/JAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale, adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1998[13].

Questo testo riguarda non solo la criminalità organizzata ma anche le organizzazioni terroristiche, nella misura in cui interessa anche le categorie di reati di cui all'articolo 2 della Convenzione Europol che include la prevenzione e la lotta del terrorismo[14].

Occorre tuttavia ormai tenere conto dei parametri che dal 1998 sono cambiati:

– il trattato di Amsterdam ha introdotto nuovi strumenti più efficaci dell'"azione comune"; la decisione quadro costituisce ormai lo strumento adeguato per procedere a un ravvicinamento delle legislazioni penali in questo settore nell'Unione;

– la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, detta "Convenzione di Palermo"[15] elenca in dettaglio i reati legati alla partecipazione a un gruppo criminale organizzato;

– la decisione quadro 2002/475/JAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo[16] costituisce un riferimento che deve essere tenuto in considerazione. Questo testo definisce l'"organizzazione terroristica" ispirandosi alla definizione di "organizzazione criminale" contenuta nell'azione comune 1998/733/JAI, ma costituisce uno strumento molto più completo.[17]

---

13 GU L 351 del 29.12.98 pag. 1. Il testo definisce un'organizzazione criminale come *"l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità"*.

14 Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia, GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

15 Si tratta della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottata dalla risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000 alla 55° Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il quarantesimo strumento di ratifica di questa Convenzione è stato depositato al Segretariato generale delle Nazioni Unite il 1° luglio 2003, e la data di entrata in vigore in applicazione dell'articolo 38 è quindi il 29 settembre 2003.

16 GU L 164 del 26.6.2002, pag. 3.

17 La decisione quadro 2002/475/JAI rende punibili la direzione di un'organizzazione terroristica e le diverse forme di partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica (trasmissione di informazioni o fornitura di mezzi materiali o anche finanziamento in qualsiasi forma delle sue attività), e contempla anche l'istigazione, il concorso e, nella maggior parte dei casi, il tentativo di commettere questi reati. Per quanto riguarda le sanzioni, introduce un principio di "circostanza aggravante" stabilendo che i "reati terroristici" e alcuni altri reati legati al terrorismo sono punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale quando sono commessi al di fuori di un contesto terroristico, e prevede una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per la direzione di un'organizzazione terroristica, e non inferiore a 8 anni per la partecipazione a un'organizzazione terroristica. Elenca inoltre una serie di sanzioni di cui possono essere passibili le persone giuridiche (in particolare misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico, divieto di esercitare un'attività commerciale, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, scioglimento e chiusura di stabilimenti), e prevede un sistema di "pentiti" integrando le circostanze particolari che permettono agli Stati membri di ridurre le pene detentive quando il terrorista rinuncia all'attività terroristica o fornisce determinate informazioni alle autorità amministrative o giudiziarie. Il testo

La Commissione ritiene che una riformulazione dell'azione comune 1998/733/JAI dovrebbe in particolare:

– operare un ravvicinamento effettivo nella definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti le persone fisiche e giuridiche;

– prevedere un reato specifico per la "direzione di un'organizzazione criminale";

– definire, all'occorrenza, circostanze particolari aggravanti (commissione di un reato in connessione con un'organizzazione criminale) e attenuanti (possibile riduzione della pena per i "pentiti");

– includere delle disposizioni per facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie e il coordinamento della loro azione.

"Riformattando" l'azione comune sulla partecipazione a un'organizzazione criminale in una decisione quadro, si potrà così ottenere un certo parallelismo indispensabile nella lotta contro i gruppi criminali, che si tratti di organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata. Si tratta di un passo necessario per un'azione più incisiva contro la criminalità organizzata in quanto tale, e contribuirà inoltre a combattere il terrorismo e specialmente il suo finanziamento, in particolare:

– quando l'intento terroristico dell'entità non è ancora individuato;

– quando il gruppo commette atti criminali, in particolare per procurarsi finanziamenti, senza che gli si possano ancora imputare formalmente atti terroristici;

– nei casi di legami, o addirittura di confusione fra organizzazioni terroristiche e gruppi criminali organizzati (uso di metodi terroristici da parte di gruppi criminali, deriva mafiosa di organizzazioni terroristiche).

Il dispositivo legislativo dell'Unione relativo alle organizzazioni criminali deve quindi essere rafforzato e reso coerente con la legislazione introdotta a livello dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo: una decisione quadro volta a sostituire l'azione comune 1998/733/JAI costituirà una tappa importante nella lotta contro le forme più gravi di criminalità. Ciò permetterà inoltre di colpire in modo più efficace il fenomeno terroristico nel suo insieme.

La Commissione intende presentare una proposta in questo senso nel corso del 2004.

---

stabilisce infine norme in materia di competenza giurisdizionale e prevede delle disposizioni per facilitare il coordinamento fra gli Stati membri e la centralizzazione dell'azione penale.

4. ANDREBBE STABILITO UN ELENCO DELLE PERSONE, GRUPPI ED ENTITÀ OGGETTO DI MISURE RESTRITTIVE NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO O DI INCHIESTE PENALI

Il congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie o economiche delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti di terrorismo è uno dei meccanismi esistenti nell'Unione per combattere il terrorismo.[18]

A questo fine sono stati stabiliti degli elenchi, aggiornati regolarmente e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

Un ampio numero di persone e di organizzazioni, i cui nomi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, deve essere oggetto di una particolare vigilanza, in particolare del settore bancario, essendo oggetto di restrizioni finanziarie.

Per costituire una misura pienamente efficace, il congelamento delle risorse deve essere applicato nel modo più adeguato non appena una persona o un'entità viene inserita in un elenco. Una tale misura va in effetti applicata d'urgenza, a titolo cautelare.

A tale riguardo le federazioni del settore bancario europeo, raggruppanti la Federazione bancaria europea (FBE), l'Unione europea delle Casse di risparmio, l'Associazione europea delle banche cooperative e l'EAPB (Associazione europea delle banche pubbliche), hanno istituito un gruppo di esperti allo scopo di elaborare un progetto di elenco elettronico consolidato conforme alle esigenze delle istituzioni bancarie.

Questa iniziativa si basa sul fatto che l'unica fonte attualmente disponibile è costituita dagli elenchi delle persone ed entità oggetto di sanzioni che sono pubblicati regolarmente sulla Gazzetta ufficiale.

---

[18] La posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede ad esempio il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici, nonché il divieto di fornire loro servizi finanziari. Tali persone, gruppi ed entità sono menzionati in un elenco che figura in allegato, e che viene regolarmente aggiornato da nuove posizioni comuni che modificano l'allegato iniziale. Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 riguarda misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo. Tale testo attua il congelamento dei capitali e delle altre attività finanziarie o risorse economiche e il divieto di prestare servizi finanziari alle persone ed entità incluse in un elenco stabilito dal Consiglio. Tale elenco viene modificato e riesaminato regolarmente e riguarda persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che vi partecipano o che ne facilitano la realizzazione. Il regolamento è attuato da decisioni che comportano elenchi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. Inoltre, la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concerne misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate. Questo testo prevede in particolare che la Comunità ordini il congelamento dei capitali e delle risorse economiche degli individui e delle entità menzionati nell'elenco stabilito conformemente alle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, regolarmente aggiornato dal comitato istituito conformemente alla risoluzione 1267 (1999). Parallelamente, il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, prevede misure nei confronti delle stesse persone ed entità. Il testo prevede in particolare il congelamento di tutti i fondi e risorse economiche in possesso di una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designati dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencato nell'allegato. L'elenco è aggiornato tramite regolamenti successivi.

Queste organizzazioni ritengono che un elenco elettronico, consolidato e costantemente aggiornato, accessibile alle istituzioni bancarie, permetterebbe di rendere il dispositivo più efficace nella misura in cui i dati relativi alle persone e organizzazioni oggetto di sanzioni sarebbero trattati in modo più rapido.

Gli organi responsabili della prevenzione e della lotta contro il terrorismo potrebbero a loro volta trarre vantaggio da una misura diretta a istituire una banca dati o un elenco consolidato elettronico che riprenda le informazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e le informazioni riguardanti le persone, gruppi ed entità oggetto di indagini penali per reati terroristici. Europol e altri organi e servizi competenti in seno all'Unione nel campo della lotta contro il terrorismo potrebbero così guadagnare tempo ed efficacia.

La Commissione accoglie favorevolmente l'impegno del settore privato in questo campo.

Da parte sua, essa farà valutare le soluzioni praticabili per migliorare il sistema attuale, e nel 2004 inserirà la questione nei lavori del Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata, in concertazione con gli attori interessati e in particolare con rappresentanti del settore privato.

5. ANDREBBE ISTITUITO NEGLI STATI MEMBRI UN EFFICACE SISTEMA NAZIONALE DI REGISTRAZIONE DEI CONTI BANCARI CHE PERMETTA DI RISPONDERE RAPIDAMENTE ALLE DOMANDE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RELATIVE A CONTI E MOVIMENTI BANCARI

Le difficoltà incontrate nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria per i reati finanziari sono dovute, in parte, alle difficoltà esistenti nel portare a termine indagini su conti e movimenti bancari. Per questo motivo l'introduzione di mezzi che permettano di individuare i veri beneficiari dei conti e, in particolare, la centralizzazione dei conti bancari, potrebbe permettere di migliorare la tracciabilità dei movimenti di capitali nell'ambito di indagini penali, in particolare nel settore del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio.[19]

Il protocollo della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilito con Atto del Consiglio il 16 ottobre 2001, contiene già disposizioni relative alle domande di informazioni sui conti bancari, alle domande di informazioni sulle transazioni bancarie, e alle domande di monitoraggio delle transazioni bancarie.[20] Le domande di assistenza giudiziaria relative a conti e movimenti bancari, tuttavia, possono essere soddisfatte in condizioni adeguate solo se gli Stati membri si dotano di un sistema efficace di

---

19 Alcuni Stati membri hanno introdotto un sistema di centralizzazione dei conti bancari. In Francia si tratta del *"Fichier des comptes bancaires et assimilés"*, denominato FICOBA. Creato all'inizio degli anni '70, questo schedario è stato informatizzato dal 1982 e contiene attualmente circa 270 milioni di conti bancari. È alimentato dalle dichiarazioni obbligatorie degli istituti finanziari, che sono tenuti a indicare i conti gestiti e a fornire su di essi un certo numero di informazioni. Lo schedario è in particolare consultato dai servizi fiscali e dalle autorità giudiziarie. Viene inoltre utilizzato nel quadro della cooperazione giudiziaria per rispondere, attraverso le autorità giudiziarie francesi, alle domande di assistenza giudiziaria provenienti da autorità straniere.

20 GU C 326 del 21.11.2001 pag. 1.

registrazione dei conti bancari che permetta di rispondere rapidamente a tali richieste.

A tale riguardo, l'istituzione di sistemi nazionali di registrazione dei conti bancari e assimilati che permetta di individuare i titolari di conti in ogni Stato membro potrebbe essere uno strumento prezioso nella lotta contro il terrorismo e la criminalità finanziaria organizzata.

Tali sistemi dovrebbero poter essere accessibili ai servizi incaricati dell'applicazione della legge e alle autorità giudiziarie.

La questione della creazione di tali sistemi è già all'esame nel quadro dei lavori di preparazione di una proposta di terza direttiva anti-riciclaggio. La Commissione continuerà nel 2004 l'esame dei dispositivi esistenti nell'Unione per determinare se convenga elaborare uno strumento giuridico per istituire, negli Stati membri, dei sistemi nazionali di registrazione dei conti bancari che permettano di individuare i titolari di conti e di facilitare le indagini relative a conti e a movimenti bancari.

6. VA INTRODOTTO UN MECCANISMO CHE PERMETTA DI RACCOGLIERE E TRASMETTERE INFORMAZIONI PER EVITARE L'INFILTRAZIONE DI GRUPPI TERRORISTICI IN ATTIVITÀ LECITE

Accade spesso che delle strutture legali siano utilizzate per le necessità di gruppi terroristici, in particolare per garantire il loro finanziamento. Parimenti, i gruppi criminali organizzati si infiltrano in attività lecite per operazioni di riciclaggio.

Una maggiore trasparenza delle persone giuridiche, compresi gli organismi senza scopo di lucro, costituisce un mezzo di prevenzione e di lotta che può rivelarsi efficace sia contro la criminalità organizzata che contro il terrorismo.

A tale riguardo, la Raccomandazione n. 3 della Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio[21] enuncia che: *"Gli Stati membri, conformemente alle pertinenti norme relative alla protezione dei dati, si sforzano di raccogliere informazioni riguardo alle persone fisiche che partecipano alla creazione e alla direzione di persone giuridiche registrate nel loro territorio, in quanto mezzo per impedire la penetrazione della criminalità organizzata nel settore pubblico e nel settore privato che opera secondo la legge"* [22].

Nello stesso spirito, al paragrafo 54 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 viene dichiarato che occorre, tenendo nella debita considerazione la protezione dei dati, migliorare la trasparenza degli assetti societari.

Un documento di lavoro dei servizi della Commissione riguardante le misure e le azioni adottate per attuare le raccomandazioni della Strategia dell'Unione europea per

---

21 GU C 124 del 3.5.2000 pag. 1.

22 Sono qui ripresi i termini della Raccomandazione n. 8 del Piano d'azione contro la criminalità organizzata che era stato adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997 e che avrebbe dovuto essere attuato per la fine del 1998. Il piano d'azione del 1997 era tuttavia più completo su questo punto nella misura in cui contemplava non solo le informazioni riguardanti le persone fisiche partecipanti alla creazione o alla direzione di persone giuridiche, ma anche le persone fisiche partecipanti al loro finanziamento.

l'inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata raccomanda l'estensione di questa misura, inizialmente concepita per la lotta contro la criminalità organizzata, al settore del finanziamento del terrorismo.[23]

Parallelamente la Commissione ha fatto procedere a uno studio comparativo sulle misure esistenti negli Stati membri per prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici nelle entità legali.[24]

Dallo studio emerge che la maggior parte degli Stati membri tengono registri delle società, in cui figurano varie informazioni come il nome dell'entità, la sua forma giuridica, la sede sociale o il luogo di stabilimento, i nomi dei dirigenti. Questi registri sono tenuti o da organismi pubblici legati al Ministero della Giustizia, al Ministero del Commercio e dell'Industria o ai Tribunali, oppure da organismi parastatali come le Camere di Commercio. Il volume medio annuo delle nuove entità giuridiche registrate negli Stati membri è stimato a più di 4.000.000. Il numero annuo di soppressioni è dell'ordine di 1.000.000.

Per garantire un'efficace prevenzione contro le infiltrazioni in settori leciti, lo studio sopra menzionato raccomanda che tutti gli Stati membri introducano, nelle loro legislazioni relative alla costituzione e alla gestione delle persone giuridiche, dei meccanismi di decadenza da diritti e di interdizione nei confronti delle persone fisiche e giuridiche in caso di condanna, in particolare per reati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata.

Il dispositivo potrebbe, in effetti, essere pienamente efficace se alle persone interessate vengono applicate misure di interdizione relative alla direzione, gestione, amministrazione o controllo diretto o indiretto di una persona giuridica, e se tali misure si applicano a tutto il territorio dell'Unione.

Un tale meccanismo presupporrebbe:

– l'esistenza di registri nazionali affidabili delle persone giuridiche, che si tratti di società commerciali o di associazioni senza scopo di lucro. Tali registri dovrebbero permettere in particolare di individuare i reali beneficiari delle imprese. A tale riguardo potrebbero essere definiti parametri comuni, per permettere un'omogeneità dei dati registrati e una più efficace consultazione delle informazioni da parte dei servizi nazionali competenti in materia di prevenzione e di lotta contro certe forme di criminalità, in particolare il terrorismo. Ciò faciliterà le indagini e renderà più efficace la cooperazione di polizia e giudiziaria;

– l'introduzione di misure di decadenza da diritti e di interdizioni estese a tutta l'Unione, in particolare relativamente alla creazione, gestione o direzione di

---

23 Documento di lavoro SEC (2003) 378 del 21.3.2003 elaborato conformemente alla raccomandazione n. 39 del documento intitolato "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata - Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio' (GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1). Esso è stato esaminato dal gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD) che ha elaborato il documento "CRIMORG 36" del 2 giugno 2003 intitolato *"Draft report on the measures and steps taken with regard to the implementation of the recommendations of the European Union Strategy for the Beginning of the New Millennium on Prevention and Control of Organised Crime"*.

24 Studio n. DG.JAI-B2/2003/01 condotto dallo IALS (*Institute of advanced legal studies*) nel 2003 sotto la direzione di Constantin Stefanou e di Helen Xanthaki.

persone giuridiche, per le persone fisiche condannate, in particolare per reati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata;

– l'introduzione di un meccanismo di scambio di informazioni, per controllare se le persone condannate, in particolare per reati legati al terrorismo o alla criminalità organizzata, tentano di partecipare alla creazione o alla gestione di persone giuridiche, e per applicare le misure di interdizione e decadenza da diritti di cui sono oggetto.[25]

L'applicazione della Raccomandazione n. 3 della Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata costituisce quindi un'operazione di grande portata.

La Commissione ritiene che l'introduzione di misure dirette ad aumentare la trasparenza delle persone giuridiche sia indispensabile per contrastare l'infiltrazione, in settori che operano nella legalità, di gruppi criminali e in particolare delle organizzazioni terroristiche.

Queste misure dovrebbero essere elaborate in stretta cooperazione con i rappresentanti dei settori interessati. Occorre in effetti assicurare che una maggiore trasparenza a livello di dirigenti, azionisti e reali beneficiari delle imprese non abbia un impatto negativo sulle imprese stesse in termini di efficacia e di aumento dei costi amministrativi, e questo per mantenere un equilibrio fra gli interessi in gioco e la proporzionalità dei mezzi utilizzati.

Nel 2004 la Commissione organizzerà, con i servizi competenti degli Stati membri, un dibattito sulla fattibilità, le modalità, il rapporto costo-efficacia e il tempo necessario per attuare un dispositivo adeguato, equilibrato, proporzionato e conforme ai diritti fondamentali, e in particolare alla protezione dei dati personali. La Commissione intende inoltre trattare questo tema nell'ambito dei lavori del Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata.

7. PER UNA PIÙ EFFICACE LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ E IN PARTICOLARE CONTRO IL TERRORISMO DOVREBBE ESSERE ANCHE PREVISTA LA CREAZIONE DI UN CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO

Una lotta efficace contro le forme più gravi di criminalità e in particolare contro il terrorismo richiede scambi di informazioni sulle condanne, non foss'altro per permettere l'applicazione delle misure di decadenza dall'esercizio di diritti suscettibili di estensione in tutta l'Unione europea, o di misure di confisca di beni o averi della persona condannata.

Ciò vale anche nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata: l'esclusione di persone che hanno commesso determinati reati dalla possibilità di partecipare alle gare d'appalto pubbliche indette negli Stati membri e nella Comunità, e il rigetto delle loro domande di licenze o aiuti governativi, sono

[25] Si vedano le considerazioni relative al casellario giudiziale europeo al capitolo 7 della presente comunicazione.

inefficaci senza una diffusione, a livello dell'Unione, di informazioni relative alle persone condannate.[26]

L'instaurazione di un meccanismo efficace di trasmissione di informazioni sulle condanne e le decadenze da diritti costituisce inoltre uno dei perni di un dispositivo che permetta di raccogliere e di trasmettere informazioni per evitare l'infiltrazione di gruppi terroristici e di organizzazioni criminali in attività lecite.

L'introduzione di un casellario giudiziale in cui siano registrate le condanne penali a livello europeo è stata presa in considerazione nella comunicazione della Commissione riguardante il riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale[27], e nelle misure da 2 a 4 del programma di misure del Consiglio e della Commissione per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[28] [29].

Nell'ambito di questo programma sono stati svolti due studi[30] finanziati grazie a programmi gestiti dalla Commissione, e un altro studio recente da essa

---

26 La Raccomandazione n. 7 del Piano d'azione del 1997 contro la criminalità organizzata prevede che le persone che abbiano commesso reati connessi alla criminalità organizzata siano escluse dalla partecipazione a gare d'appalto indette negli Stati membri e nella Comunità, e che le loro richieste di licenze o aiuti governativi siano respinte. La Raccomandazione n. 2 della Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio riprende la stessa idea.

27 COM (2000) 495 def., 26.7.2000, sezione 5.

28 GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

29 La misura n. 2 riguarda l'"adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili." Per quanto riguarda la presa in considerazione delle condanne straniere quale prevista dalla misura sopra citata, la situazione varia considerevolmente secondo gli Stati membri. L'articolo 56 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla validità internazionale dei giudizi repressivi stabilisce che: "Ciascuno Stato Contraente adotterà le misure legislative che riterrà appropriate per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una sentenza, di prendere in considerazione qualsiasi precedente sentenza penale europea emanata per un altro reato, avendo udito l'imputato, al fine di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni degli effetti che le proprie leggi prevedono per sentenze emanate nel proprio territorio. Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in considerazione." Tuttavia, solo quattro Stati membri hanno ratificato la Convenzione del 1970 senza emettere riserve sull'applicazione dell'articolo 56 (Austria, Danimarca, Spagna e Svezia). La misura n. 3 indica che occorre, *"al fine di agevolare l'informazione reciproca, introdurre un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto nelle diverse lingue dell'Unione, basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen"*. Per quanto riguarda il modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari previsto da questa misura, la Commissione ritiene auspicabile combinarlo con il modello contenuto nella proposta di decisione quadro relativa al mandato europeo diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. In base a questa proposta, le procedure di assistenza giudiziaria utilizzate per ottenere i casellari giudiziari sarebbero sostituite da un mandato europeo rilasciato da un'autorità giudiziaria ed eseguito conformemente al principio del reciproco riconoscimento. La misura n. 4 consiste nel *"realizzare uno studio di fattibilità che consenta di determinare il modo migliore per pervenire, tenendo pienamente conto delle esigenze in materia di libertà individuali e di protezione dei dati, all'informazione delle autorità competenti nell'Unione europea in merito alle condanne penali pronunciate nei confronti di una persona. Tale studio dovrà riguardare, in particolare, i possibili tipi di condanna interessati ed individuare il migliore tra i seguenti metodi: a) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni; b) collegamento in rete degli archivi nazionali; c) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo"*.

30 "Blueprint for an EU criminal records database: Legal, politico-institutional & practical feasibility" (Prof. Gert Vermeulen e Prof. Tom Vander Beken, Università di Gand; progetto Grotius

commissionato[31]. Tali studi hanno affrontato un ampio numero di questioni sollevate dall'istituzione di un registro europeo delle condanne.

Da tali studi emerge che gli Stati membri tengono registri nazionali delle condanne penali ma che vi sono differenze considerevoli, in particolare per quanto riguarda il servizio responsabile della tenuta di questi casellari giudiziali, il loro contenuto e le norme che disciplinano l'accesso ai dati.

In alcuni Stati membri questi registri sono tenuti dai servizi di polizia, mentre in altri sono di competenza del Ministero della Giustizia.

Vi sono differenze relative ai tipi di condanne e decadenze da diritti registrate nei casellari nazionali. Non tutti gli Stati membri, ad esempio, registrano le condanne delle persone giuridiche, e non tutti gli Stati membri registrano le condanne di propri cittadini pronunciate da tribunali stranieri.

Vi sono anche considerevoli differenze nelle norme relative alla cancellazione delle iscrizioni nei casellari giudiziali.

Risultano molto diverse anche le disposizioni esistenti nei dieci nuovi Stati membri che entreranno nell'Unione europea nel 2004.

D'altra parte, attualmente, l'ottenimento di informazioni sulle condanne penali richiede il ricorso all'assistenza giudiziaria.

Un registro europeo delle condanne e dei provvedimenti di decadenze da diritti avrebbe il vantaggio di eliminare questa procedura e porterebbe a un notevole risparmio di tempo, ma richiede che sia affrontato un certo numero di problemi pratici e giuridici.

Prima di impegnarsi in questo lavoro, occorre determinare chiaramente le finalità di un tale registro.

Il programma di misure sopra menzionato indica due tipi di utilizzo: individuare i casi di recidiva e trarne le debite conseguenze quanto all'individualizzazione della sanzione (sezione 1.2 del programma), ed estendere l'efficacia delle sanzioni di decadenza da diritti a tutto il territorio dell'Unione europea (sezione 3.4 del programma).

Possono essere prese in considerazione anche altre finalità: l'applicazione, da parte del giudice, del principio "ne bis in idem" in caso di condanna per gli stessi reati in un altro Stato membro, ma anche la prevenzione dell'infiltrazione, nel settore pubblico e nel settore privato che opera nella legalità, di gruppi terroristici e della criminalità organizzata.

Occorre pertanto decidere se un tale registro dovrebbe fornire informazioni per inchieste condotte da autorità istruttorie (che possono essere autorità di polizia o

---

2001/GRP/024). "A European Criminal Record as a means of combating organised crime" (coordinato dalla Dott.ssa Helen Xanthaki, IALS, Londra; progetto Falcone 2000/FAL/168).

[31] Studio DG.JAI-B2/2003/01 condotto dallo IALS *(Institute of advanced legal studies)* nel 2003 sotto la direzione di Constantin Stefanou e Helen Xanthaki.

giudiziarie, a seconda del paese e del tipo di indagine), o anche per inchieste svolte da autorità amministrative incaricate di controllare l'accesso alle diverse attività (ad esempio il lavoro con i bambini, gli appalti pubblici) che sono vietate alle persone che hanno commesso reati.

A tale riguardo, lo studio sopra citato sulle misure esistenti negli Stati membri per prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici nelle entità legali raccomanda l'istituzione di un registro europeo delle condanne e dei provvedimenti di decadenza da diritti, riguardante le persone fisiche e giuridiche condannate per fatti di criminalità organizzata o di terrorismo (Raccomandazione 7).

Lo studio raccomanda un accesso diretto per le autorità pubbliche incaricate di raccogliere dati sulle persone giuridiche per prevenire infiltrazioni da parte del terrorismo e della criminalità organizzata (Raccomandazione 14). Aggiunge che un tale registro deve essere accessibile alle autorità giudiziarie, alle autorità responsabili dell'azione penale, ai servizi di polizia e alle istanze pubbliche incaricate di tenere i registri delle persone giuridiche.[32]

Infine, per controllare l'accesso a determinate professioni, occorre decidere se prevedere o meno la possibilità, per una persona, di chiedere un certificato che attesti che l'interessato non figura sul registro.

Alla luce di quanto sopra esposto, la discussione sulla creazione di un casellario giudiziale europeo dovrebbe vertere almeno sulle questioni esposte nel riquadro in appresso.

- *La tutela dei dati*. Occorre stabilire come sarà garantita la protezione dei dati di un tale registro. Dovranno in effetti essere prese disposizioni precise per determinare i diritti d'accesso ai dati della persona interessata, il diritto di correggerli, e la supervisione da parte di un organo di controllo.

- *L'accesso.* Occorre stabilire chi avrebbe accesso, per che scopi e a quali condizioni. Bisognerebbe in particolare decidere se, a parte le autorità giudiziarie, anche le autorità di polizia e le autorità amministrative potrebbero accedere direttamente o indirettamente a un tale registro. Occorre inoltre esaminare se debba essere accordato l'accesso a Eurojust, a Europol, e all'OLAF.

- *Il contenuto*. Tenuto conto degli obiettivi perseguiti, occorre decidere quali condanne dovrebbero figurare sul registro europeo: tutte le condanne e i provvedimenti di decadenza da diritti, oppure solo certe condanne corrispondenti alla commissione di reati particolarmente gravi (in particolare il terrorismo e la criminalità organizzata). Occorre inoltre interrogarsi sull'inclusione delle persone giuridiche nel dispositivo, e sulle norme da seguire a questo riguardo.

- *La cancellazione dei dati*. Per quanto riguarda la cancellazione di una condanna dal registro, la soluzione più semplice sarebbe quella di lasciare ogni Stato membro applicare le proprie norme.

[32] Studio DG.JAI-B2/2003/01 condotto dallo IALS *(Institute of advanced legal studies)* nel 2003 sotto la direzione di Constantin Stefanou e Helen Xanthaki.

– *L'organizzazione*. Per aumentarne la rapidità e l'efficacia, il registro europeo dovrebbe essere accessibile in tempo reale per via elettronica. Tuttavia, questo repertorio centralizzato non presupporrebbe necessariamente un computer centrale contenente tutti i dati utili, ma potrebbe essere sufficiente la creazione di link con i repertori nazionali. Occorrerebbe comunque risolvere la questione della responsabilità dell'introduzione e dell'aggiornamento delle informazioni. Qualunque sia la soluzione prescelta, occorrerebbe determinare qual è l'istanza più adatta per gestire il registro a livello europeo. Gli studi sopra menzionati indicano diverse possibilità, in particolare Europol o Eurojust. Bisogna inoltre riflettere sui controlli a cui il funzionamento del registro andrebbe sottoposto.

– *Il finanziamento*. La questione del finanziamento necessario per coprire le spese della creazione e del funzionamento di un tale registro costituisce chiaramente un aspetto chiave.

Sulla base delle principali questioni relative alla creazione di un registro europeo delle condanne e dei provvedimenti di decadenza da diritti, la Commissione organizzerà a breve termine un dibattito con gli Stati membri in vista di una proposta legislativa per l'istituzione di un casellario giudiziale europeo entro la fine del 2004**.**

8. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FRA GLI STATI MEMBRI E GLI ORGANI DELL'UNIONE RESPONSABILI DELLA LOTTA CONTRO IL TERROSISMO DEVE ESSERE TOTALE

Senza aspettare l'introduzione di un registro europeo delle condanne e dei provvedimenti di decadenza, che richiede un'analisi approfondita e per la quale occorrerà del tempo, è comunque necessario compiere passi avanti per migliorare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e gli organi incaricati di combattere il terrorismo a livello dell'Unione europea.

La decisione 2003/48/JAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo, costituisce già una tappa importante.

Questo testo, adottato sulla base di un'iniziativa del Regno di Spagna, contribuisce in effetti a migliorare gli scambi di informazioni relative alle indagini e ai procedimenti penali riguardanti "le persone, i gruppi e le entità" figuranti nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001.

Occorre tuttavia compiere un passo supplementare ampliando il campo d'applicazione di questi scambi di informazioni ed estendendolo a tutti i reati terroristici ai sensi della decisione quadro 2002/475/JAI, senza limitarli all'elenco figurante nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC.

L'obbligo di informazione non sarà così definito in riferimento a un elenco di persone ed entità, per quanto ampio possa essere, ma sarà applicabile a tutti i reati contemplati dalla decisione quadro 2002/475/JAI sulla lotta contro il terrorismo di cui gli Stati membri siano a conoscenza: reati terroristici, reati riconducibili a organizzazioni terroristiche, compresa ogni forma di finanziamento delle loro attività, reati connessi alle attività terroristiche come l'istigazione, il concorso e il tentativo.

Questi scambi di dati devono inoltre riguardare tutte le fasi dei procedimenti, comprese le condanne penali, mentre la decisione 2003/48/JAI non contempla le informazioni relative alle condanne.

I destinatari di queste informazioni – che si tratti di dati relativi ad indagini, ad azioni penali o a condanne per reati terroristici – dovrebbero essere Europol ed Eurojust.

Queste informazioni dovrebbero permettere di alimentare le inchieste in corso e di operare ogni confronto utile e ogni collegamento con procedimenti in corso.

Una proposta di decisione a tal fine è allegata alla presente comunicazione.

9. CONCLUSIONI

La lotta contro il terrorismo e le forme più gravi di criminalità richiede sforzi accresciuti. È necessario un miglioramento qualitativo e quantitativo degli scambi di informazioni. Al tempo stesso, devono essere tenuti in considerazione il rispetto dei diritti fondamentali – in particolare la tutela dei dati personali - , e la realizzabilità delle misure.

La Commissione propone un approccio per fasi successive.

– È essenziale, in materia di lotta contro il terrorismo, che i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza, e anche per quanto riguarda le condanne. Per rispondere a questa esigenza la Commissione presenta una proposta di decisione, allegata alla presente comunicazione.

– Il dispositivo legislativo dell'Unione relativo alle organizzazioni criminali deve essere rafforzato e reso coerente con la legislazione introdotta a livello dell'Unione in materia di lotta contro il terrorismo. A tal fine la Commissione elaborerà entro la fine del 2004 una decisione quadro che avrà come oggetto la sostituzione dell'azione comune del 1998.

– Nell'ambito del Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata la Commissione avvierà nel 2004 dei lavori sulla costituzione di una banca dati o di un elenco consolidato delle persone, gruppi ed entità oggetto di misure restrittive nell'ambito della lotta contro il terrorismo, oppure oggetto di inchieste penali per reati terroristici. Tali lavori saranno condotti in partenariato con il settore privato e insieme ad Europol.

– La Commissione farà procedere nel 2004 a uno studio sui dispositivi esistenti nell'Unione, per determinare se convenga elaborare uno strumento giuridico europeo che porti gli Stati membri a dotarsi di sistemi nazionali di registrazione dei conti bancari che permettano di identificare i titolari dei conti e di facilitare le inchieste relative a conti e movimenti bancari.

– La Commissione ritiene che l'introduzione di misure dirette ad aumentare la trasparenza delle persone giuridiche sia indispensabile per combattere l'infiltrazione dei gruppi criminali e in particolare delle organizzazioni terroristiche nei settori che operano nella legalità. Tali misure devono essere elaborate in stretta cooperazione con i rappresentanti dei settori interessati. Nel

2004 la Commissione organizzerà un dibattito con gli Stati membri sulla fattibilità, le modalità, il rapporto costo-efficacia e il tempo necessario per attuare un dispositivo adeguato, equilibrato, proporzionato e conforme ai diritti fondamentali, e in particolare alla protezione dei dati personali. La Commissione intende inoltre trattare questo tema nell'ambito dei lavori del Forum sulla prevenzione della criminalità organizzata.

La Commissione ritiene che l'introduzione di un meccanismo efficace di scambio di informazioni sulle condanne e le decadenze dall'esercizio di diritti costituisca un mezzo per lottare contro l'infiltrazione di gruppi terroristici e di organizzazioni criminali in attività lecite. A tale riguardo sono state individuate le principali questioni relative alla creazione di un registro delle condanne e dei provvedimenti di decadenza da diritti a livello europeo. La Commissione proseguirà la sua analisi e cercherà le soluzioni più adeguate prima di presentare una proposta per l'istituzione di un tale registro. Nel 2004 organizzerà a tal fine un dibattito con gli Stati membri sulla base di un questionario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

RELAZIONE

INTRODUZIONE

La presente decisione è diretta ad aumentare l'efficacia della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, e a rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di lotta contro il terrorismo, Europol ed Eurojust.

Si tratta in particolare di includere, negli scambi di informazioni, anche quelle relative alle condanne per reati terroristici.

In questo settore, nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, è stata presa in considerazione l'istituzione di un registro delle condanne penali e dei provvedimenti di decadenza da diritti a livello europeo.

Questa idea è stata altresì sviluppata nella comunicazione della Commissione relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni.

Tuttavia, senza aspettare l'introduzione di un tale registro, che richiede un'analisi approfondita e per la quale occorrerà del tempo, è comunque necessario compiere rapidamente passi avanti per migliorare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e gli organi incaricati di combattere il terrorismo a livello dell'Unione europea.

Per le necessità della lotta contro il terrorismo è in effetti essenziale, da un lato, che gli Stati membri trasmettano sistematicamente agli organi competenti dell'Unione europea le informazioni su tutte le persone oggetto di indagini, di azioni penali o di una condanna per fatti legati al terrorismo, e, d'altro lato, che gli Stati membri si scambino fra loro informazioni in questo campo.

A tale riguardo la decisione 2003/48/JAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria, costituisce già una tappa importante negli scambi di informazioni per i procedimenti penali in corso, in particolare per quanto riguarda le inchieste penali.

Questa decisione, adottata sulla base di un'iniziativa del Regno di Spagna, contribuisce in effetti a migliorare gli scambi di informazioni relative alle indagini e ai procedimenti penali riguardanti "le persone, i gruppi e le entità" figuranti nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001.

Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno spingono a cercare soluzioni più efficaci Occorre quindi compiere un passo supplementare ampliando il campo d'applicazione di questi scambi di informazioni ed estendendolo a tutti i reati terroristici ai sensi della decisione quadro 2002/475/JAI, senza circoscriverli all'elenco limitativo delle persone ed entità figurante nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC.

Questi scambi di informazioni devono inoltre riguardare tutte le fasi dei procedimenti, comprese le condanne penali.

Infine, destinatari di queste informazioni – che si tratti di dati relativi ad indagini, ad azioni penali o a condanne per reati terroristici – dovrebbero essere Europol ed Eurojust.

In effetti Europol, conformemente all'articolo 8 della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, può inserire nel suo sistema di informazione dati relativi a condanne.

L'articolo 8, paragrafo 1. 1) della Convenzione Europol consente che siano inseriti nel sistema di informazione di Europol dati relativi a persone condannate per un reato per il quale Europol sia competente.

Il paragrafo 3. 5) precisa che le indicazioni relative alle condanne di queste persone possono essere memorizzate nel sistema di informazione di Europol nella misura in cui riguardino reati che rientrano nelle sue competenze.

Tali dati possono essere altresì trattati negli archivi di lavoro per fini di analisi tenuti da Europol nell'ambito dei suoi compiti. Europol può inoltre comunicare informazioni relative alle condanne agli Stati membri.

Queste informazioni sono facoltative, e in pratica Europol riceve pochissimi dati relativi a condanne.

È quindi importante che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le autorità competenti trasmettano come minimo a Europol, in modo sistematico, le informazioni utili relative a condanne per reati terroristici ai sensi della decisione quadro del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.

D'altro lato, per quanto riguarda Eurojust, l'articolo 9, paragrafo 4 della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust prevede che: "Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative."

A tale riguardo è altresì importante che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le autorità competenti trasmettano effettivamente e d'ufficio a Eurojust le informazioni riguardanti i reati di terrorismo, incluse quelle riguardanti le condanne per tali reati e i precedenti penali delle persone interessate.

A tal fine la decisione 2003/48/JAI del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo, conformemente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC, sarà abrogata e sostituita dalla presente decisione.

ESAME ARTICOLO PER ARTICOLO

Preambolo

I paragrafi 1 e 2 del preambolo ricordano la determinazione del Consiglio europeo a combattere il terrorismo. Riprendono i paragrafi 1 e 4 della decisione 2003/48/JAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo.

Il paragrafo 3 ricorda che, in materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le

autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell'Unione europea quali Europol ed Eurojust, hanno un'esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti.

Il paragrafo 4 definisce l'obiettivo del testo facendo esplicito riferimento alla decisione 2003/48/JAI del 19 dicembre 2002, adottata sulla base di un'iniziativa del Regno di Spagna, il cui campo d'applicazione deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità oggetto di un'indagine, di un'azione penale o di una condanna per reati di terrorismo.

Nel paragrafo 5 viene dichiarato che la presente decisione è conforme alle regole di sussidiarietà e di proporzionalità.

L'ultimo paragrafo del preambolo indica infine che la decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 1

L'articolo 1 riguarda le definizioni delle nozioni fondamentali cui si fa riferimento nella decisione: tali definizioni si richiamano essenzialmente a disposizioni contenute nei testi in vigore nell'Unione europea e rimandano a tali testi.

I "reati terroristici" sono così i reati contemplati agli articoli da 1 a 3 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo, la "Convenzione Europol" è la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia, e la "decisione Eurojust" è la decisione 2002/187/JAI del Consiglio del 28 febbraio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

La nozione di "gruppo o entità" è stata specificamente definita ai fini della presente decisione per tenere conto dell'estensione del campo d'applicazione del testo rispetto alla decisione 2003/48/JAI. Il "gruppo o entità" include così:

– da un lato, le "organizzazioni terroristiche" ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002;

– d'altro lato, i "gruppi o entità" figuranti nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC.

Non vi è in effetti necessariamente una correlazione assoluta fra queste due nozioni. È stato quindi ritenuto preferibile riferirsi ai due testi per allargare al massimo gli scambi di informazioni in materia di terrorismo.

Articolo 2

L'articolo 2 costituisce la disposizione fondamentale del testo, poiché disciplina gli scambi di informazioni relative ai reati di terrorismo.

L'articolo si divide in sei paragrafi.

Il paragrafo 1 riprende le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 2003/48/JAI, ma sopprime la frase "in cui siano implicati persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco",

per estendere il campo dello scambio di informazioni a tutti i reati terroristici. Esso riprende il principio secondo il quale ogni Stato membro deve designare un servizio di polizia specializzato per ricevere e trasmettere le informazioni sui reati di terrorismo.

Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 2003/48/JAI. Riprende lo stesso principio della designazione di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente a ricevere e a trasmettere le informazioni riguardanti i procedimenti penali avviati dalle autorità giudiziarie. Il campo d'applicazione è tuttavia esteso alle condanne penali. Il testo prevede inoltre la designazione di una sola autorità per Stato membro, mentre la decisione 2003/48/JAI consentiva la nomina di più autorità qualora previsto dall'ordinamento giuridico.

L'efficacia del sistema di raccolta e di trasmissione delle informazioni dipende in effetti dalla semplicità e dalla centralizzazione: ogni Stato membro deve disporre di un unico servizio di polizia e di un'autorità giudiziaria per questi scambi di dati.

Il paragrafo 3 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni elencate al paragrafo seguente (paragrafo 4) siano trasmesse:

– da un lato a Europol, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella Convenzione Europol, per essere elaborate a norma dell'articolo 10, in particolare del paragrafo 6, di tale Convenzione;

– d'altro lato a Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni.

Il paragrafo 4 contiene un elenco di informazioni da trasmettere. Tale elenco si ispira alle informazioni contemplate agli articoli 2 e 3 della decisione 2003/48/JAI del 19 dicembre 2003, ma è stato completato per tenere conto dell'ampliamento del campo d'applicazione del testo, e affinché Europol ed Eurojust ricevano informazioni il più possibile complete.

Europol ed Eurojust dovranno così essere destinatari dell'insieme delle informazioni pertinenti disponibili in materia di terrorismo, e potranno così svolgere le loro rispettive funzioni in condizioni ottimali.

Agli elenchi figuranti all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2003/48/JAI sono stati quindi aggiunti riferimenti relativi alle condanne: reati terroristici per i quali la persona è stata condannata, pene inflitte, decadenze da diritti conseguenti alle condanne e precedenti penali.

Questo elenco comune a Europol e ad Eurojust comprende ora:

– i dati per l'identificazione della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell'entità interessati;

– gli atti oggetto dell'indagine o dell'azione penale e relative circostanze specifiche;

– la qualificazione del reato perseguito;

– il collegamento con altri casi;

– le richieste di assistenza reciproca esistenti, comprese le rogatorie, eventualmente presentate allo Stato membro o da quest'ultimo, nonché i relativi risultati;

– i reati terroristici per i quali la persona è stata condannata e relative circostanze specifiche;

– le pene inflitte e le informazioni sulla loro esecuzione;

– i provvedimenti di decadenza da diritti conseguenti alle condanne;

– i precedenti penali.

Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono destinate unicamente ad Europol. Tali informazioni, che corrispondono alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della decisione 2003/48/JAI, non sono di alcuna utilità per Eurojust: si tratta di informazioni relative al ricorso a tecnologie di comunicazione, e alla minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.

Il paragrafo 6 riprende i termini dell'articolo 7 della decisione 2003/48/JAI, che sarà abrogata. Riguarda gli scambi di informazioni fra gli Stati membri. La sola differenza riguarda il campo d'applicazione che è in questo caso più ampio: il testo non si riferisce solo alle persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, ossia i cui nomi sono contenuti nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC, ma a tutti i reati terroristici.

Ogni Stato membro dovrà così garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile o messa a disposizione tempestivamente delle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un'azione penale in relazione a reati terroristici.

Articolo 3

L'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3) prevede la costituzione e l'intervento di squadre investigative comuni. La decisione quadro 2002/465/JAI del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni ha fissato il regime giuridico di tali squadre lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere se ricorrervi o meno. Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva tuttavia chiesto che le squadre investigative fossero costituite senza indugio, in un primo tempo, in particolare, per combattere il terrorismo.

La decisione 2003/48/JAI ha compiuto un passo supplementare rispetto ai testi precedenti. L'articolo 4 stabilisce in effetti che "gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici in cui siano coinvolti persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco."

Anche se va al di là degli scambi di informazioni che costituiscono l'oggetto principale del presente testo, è auspicabile conservare il principio di questa disposizione: essa apporta difatti un valore aggiunto rispetto ai testi di base sulle squadre investigative comuni che introducono solo la semplice facoltà di istituire le squadre stesse.

Il campo d'applicazione sarà tuttavia ampliato: non riguarderà più soltanto le persone, gruppi o entità figuranti nell'"elenco", ossia i cui nomi figurano nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC, ma tutti i reati terroristici.

L'espressione "nei casi appropriati" va inoltre a sostituire la frase "se del caso", per chiarire il testo e rafforzarlo.

Articolo 4

L'articolo 4 riguarda le richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di decisioni. Esso riprende l'articolo 6 della decisione 2003/48/JAI, estendendone il campo d'applicazione a tutti i reati terroristici.

Articolo 5

L'articolo 5 abroga la decisione 2003/48/JAI. Per ragioni di leggibilità, è stato ritenuto preferibile procedere in questo modo. Il nuovo testo riprende la quasi integralità delle disposizioni della decisione 2003/48/JAI, ma ne estende il campo d'applicazione rafforzando al tempo stesso alcune di esse.

L'articolo 5 della decisione 2003/48/JAI non è stato ripreso nel nuovo testo e deve essere considerato come abrogato.

Non è stato ritenuto utile riprendere l'articolo 5 nella misura in cui l'elenco delle informazioni comunicate a Europol e a Eurojust dagli Stati membri è stato unificato, ad eccezione di quelle figuranti all'articolo 2, paragrafo 5, che non sono pertinenti per Eurojust.

Articolo 6

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore della presente decisione.

2004/0069 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c);

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo;

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea.

(2) Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l'Europol, l'Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

(3) In materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell'Unione europea quali Europol ed Eurojust, hanno un'esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti.

(4) La decisione 2003/48/JAI del 19 dicembre 2002 costituisce una tappa importante. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessari maggiori scambi di informazioni. Il campo d'applicazione degli scambi di informazioni deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità oggetto di un'indagine, di un'azione penale o di una condanna per reati di terrorismo. Lo scambio di informazioni deve in particolare essere esteso alle pene inflitte per condanne per reati di terrorismo, alle decadenze da diritti conseguenti alle condanne e ai precedenti penali.

(5) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri su base unilaterale, e che, vista la necessaria

reciprocità, possono essere raggiunti in modo migliore a livello dell'Unione, questa può adottare misure secondo il principio della sussidiarietà. Conformemente al principio della proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario al raggiungimento di questi obiettivi.

(6) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende con:

(a) "reati terroristici": i reati contemplati agli articoli da 1 a 3 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo[33];

(b) "Convenzione Europol": la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia [34];

(c) "decisione Eurojust": la decisione 2002/187/JAI del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità [35];

(d) "gruppo o entità": le "organizzazioni terroristiche" ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002, così come i "gruppi o entità" figuranti nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC.

Articolo 2

Scambi di informazioni relative ai reati terroristici

1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, e che riunisca tali informazioni.

2. Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un'autorità giudiziaria competente o altra autorità competente che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo, e che riunisca tali informazioni.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini, le azioni penali o le

---

33 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
34 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
35 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

condanne penali per reati terroristici, raccolte dall'autorità competente, siano trasmesse:

– a Europol, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella Convenzione Europol, per essere elaborate a norma dell'articolo 10, in particolare del paragrafo 6, di tale Convenzione;

– a Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni.

4. Le informazioni da trasmettere, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:

– i dati per l'identificazione della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell'entità interessati;

– gli atti oggetto dell'indagine o dell'azione penale e relative circostanze specifiche;

– la qualificazione del reato perseguito;

– il collegamento con altri casi;

– le richieste di assistenza reciproca esistenti, comprese le rogatorie, eventualmente presentate allo Stato membro o da quest'ultimo, nonché i relativi risultati;

– i reati terroristici per i quali la persona è stata condannata e relative circostanze specifiche;

– le pene inflitte e le informazioni sulla loro esecuzione;

– i provvedimenti di decadenza da diritti conseguenti alle condanne;

– i precedenti penali.

5. Inoltre saranno trasmesse a Europol, alle condizioni previste al paragrafo 2, le informazioni seguenti:

– il ricorso a tecnologie di comunicazione;

– la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa;

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile o messa a disposizione tempestivamente delle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un'azione penale in relazione a reati terroristici.

Articolo 3

Squadre investigative comuni

Gli Stati membri, nei casi appropriati, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.

Articolo 4

Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di decisioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di decisioni, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

Articolo 5

Abrogazione di disposizioni esistenti

La decisione 2003/48/JAI è abrogata.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il … giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
il Presidente